

N. V.G. 1216/2025



II TRIBUNALE DI VICENZA

Prima Sezione Civile - Procedure Concorsuali

Il Giudice designato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.5.2025,
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

visto il ricorso del 31.3.2025 di conferma delle misure protettive e di concessione di misure cautelari depositato da

rilevata l'ammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII secondo quanto già verificato con decreto del 5.4.2025;

rilevata la regolarità del contraddittorio, avendo da un lato la ricorrente notificato il decreto di fissazione udienza in vista dell'udienza del 15.5.2025 ai creditori "interessati" dal piano di risoluzione della crisi e dall'altro fatto pubblicare entro il termine di venti giorni, ex art. 19, comma 1, CCII nel Registro delle Imprese, il numero di iscrizione a ruolo del procedimento con la data dell'udienza;

rilevato che chiede la conferma delle misure protettive del patrimonio, per il periodo di giorni 120 dalla pubblicazione presso il Registro delle Imprese dell'accettazione dell'Esperto, di divieto, a tutti i creditori, ad eccezione dei lavoratori dipendenti: i) di acquisizione di diritti di prelazione non concordati con la ricorrente; ii) di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società, o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII; iii) di agire per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, o dello stato di insolvenza, ex art. 18, comma 4, CCII; iv) di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di di iniziare/proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del socio accomandatario

rilevato che chiede, altresì, in via cautelare, per la durata di sei mesi ovvero del maggiore o del minore termine ritenuto di giustizia, di disporre la sospensione dei pignoramenti già eseguiti da Agenzia delle Entrate e Riscossione, di cui agli atti n. 12484202500001455001 e n. 12484202500001454001 con "sblocco" dei conti corrente intestati alla società aperti presso

nonché del pignoramento presso terzi eseguito da Agenzia delle Entrate e Riscossione di cui all'atto n. 12484202500002594001, con "sblocco" del relativo conto corrente intestato al socio accomandatario aperto presso

rilevato che la ricorrente, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Vicenza (REA VI – con la qualifica di impresa artigiana, con oggetto sociale *"installazione impianti elettrici – elettronici, radiotelevisivi, installazione di impianti fotovoltaici"*, versa in stato di crisi finanziaria dovuta, secondo quanto rappresentato dall'Esperto, *"all'aumento dei costi delle materie prime, alla difficoltà di sostituire i fornitori con altri più vantaggiosi, ai prezzi di vendita applicati dal settore tradizionale di elettricista"*, circostanze, tutte, che hanno spinto la società verso il settore della vendita ed installazione di impianti fotovoltaici;

rilevato che il piano di risanamento (con test pratico di risanamento pari a 6,37) si fonda:

- sulla continuità aziendale diretta almeno per cinque anni (2025 - 2029) con un incremento del fatturato al fine di reperire un fabbisogno di cassa adeguato al pagamento dei creditori;
- sul reperimento di finanza esterna per Euro 90.000,00 derivante dalla vendita di un magazzino e di una moto di proprietà esclusiva del socio accomandatario (beni non strategici);
- sull'accensione nel corso del 2025 di un finanziamento a breve termine di Euro 40.000,00;
- sul pagamento integrale: delle spese prededucibili il pagamento integrale dei debiti privilegiati nei confronti del personale dipendente (retribuzioni e TFR), di Inps, Inail e dei fornitori; il pagamento integrale dei fornitori strategici e dei chirografari con piccole posizioni (in termini di importo); del debito bancario garantito da MCC; del debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione non trattabile nell'ambito della Composizione Negoziata;
- sullo stralcio nella misura dell'80% del debito tributario (comprensivo di tributi, sanzioni e interessi) che è possibile includere nella Composizione Negoziata, nell'ambito di una domanda di transazione fiscale ex art. 23, comma 2 bis, CCII e del debito nei confronti del fornitore chirografario ();

rilevato che l'Esperto, dopo aver verificato con la ricorrente e i suoi consulenti la completezza della documentazione e la non implausibilità del predetto piano di risanamento, ha precisato di poter fornire un parere più approfondito *"solo dopo l'elaborazione del piano particolareggiato definitivo, con puntuale verifica del volume delle entrate attese dalla gestione caratteristica sulla base degli ordini acquisiti, di verifica dei costi e determinazione dei flussi, nonché all'esito di una prima interlocuzione con i creditori sarà possibile un giudizio sulla idoneità delle scelte strategiche operate dall'Imprenditore rispetto al risultato atteso, ovvero il superamento dello stato di crisi."*

Dovranno essere adeguatamente valutate anche eventuali criticità quali possibili tensioni con i fornitori strategici, e conseguente revisione delle condizioni di pagamento, maggiori costi per l'accesso al credito bancario (rispetto al finanziamento di euro 40.000 è stato ipotizzato un tasso di interesse al 3%), ecc. L'Imprenditore ed i suoi Advisors hanno elaborato un primo prospetto previsionale riferito agli esercizi 2025 - 2029 su base annua (doc. 5). A seguito della disamina del conto economico al 31/03/25 (doc. 6) si rileva un incremento del fatturato rispetto all'esercizio precedente. Tuttavia, se si confronta il dato effettivo del primo trimestre 2025 con il dato previsionale per l'esercizio 2025, si rileva un valore inferiore del primo rispetto al secondo. Va però precisato che, come detto, la verifica è stata fatta con una operazione algebrica di mero frazionamento di un dato annuale che non tiene quindi conto di possibili irregolari andamenti dovuti, ad esempio, alla stagionalità; (... ..) L'esito atteso è tuttavia subordinato alla accettazione da parte di tutti i creditori della proposta o, quanto meno, da parte di , creditore chirografario non strategico rispetto al quale si ipotizza uno stralcio del credito dell'80%, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, per la parte che è possibile ricomprendere nella transazione fiscale, rispetto alle quali si ipotizza uno stralcio dei crediti per tributi, interessi e sanzione dell'80%. Rispetto al debito Erariale che sarà oggetto di transazione fiscale, la proposta definitiva dovrà essere valutata anche sotto il profilo della fattibilità giuridica ex art. 23, comma 2 bis, CCII (convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria; (... ..) Alla data di deposito del presente parere non sono ancora iniziate interlocuzioni con i creditori in attesa della versione definitiva del piano. Inoltre, l'Imprenditore ed i suoi Advisors hanno ritenuto opportuno attendere l'esito dell'udienza per la conferma o revoca delle misure protettive e concessione delle misure cautelari. L'Imprenditore non ha ancora preso contatti con istituti di credito per verificare la possibilità di concessione del finanziamento a breve termine di euro 40.000, né ha posto in vendita i beni personali, non strategici, il cui ricavato, stimato in euro 90.000, costituirebbe "finanza esterna" a servizio del piano. Laddove codesto Tribunale ritenesse di confermare le misure protettive richieste dall'Imprenditore e di concedere anche le misure cautelari è intenzione dell'Esperto, unitamente all'Imprenditore e con l'ausilio degli Advisors, provvedere: alla predisporre il piano definitivo da sottoporre ai creditori, previo conferimento di incarico ad un Professionista Attestatore per la verifica del valore liquidatorio del patrimonio della società e del socio illimitatamente responsabile e della relazione sulla completezza e veridicità dei dati ex art. 23, comma 2 bis, CCII; alla verifica del valore liquidatorio e della fattibilità giuridica della proposta di transazione fiscale prospettata (stralcio dell'80% del debito), salvo necessità di revisione della proposta alla luce del risultato liquidatorio, formalizzazione della proposta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione; a sollecitare la ricerca di soggetti interessati all'acquisto

dei beni personali che il socio intenderebbe cedere (immobile e moto); alla formalizzazione della proposta al creditore chirografario , formalizzazione ai titolari di crediti strategici scaduti, sia privilegiati che chirografari, rispetto ai quali è ipotizzato il pagamento integrale nell'arco di cinque anni, della proposta di riscadenziamento e/o di moratoria. Stante la presenza di un numero rilevante di creditori, in gran parte con importi modesti, l'apertura dei tavoli negoziali potrebbe avvenire dapprima con i creditori di maggior rilevanza e solo successivamente con i restanti. All'esito delle interlocuzioni sarà possibile individuare la soluzione più idonea al superamento dello stato di crisi con conseguente adozione degli strumenti previsti dall'art. 23 CCII. (pagg. 15- 18 parere);

rilevato che il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, con memoria depositata in vista dell'udienza, ha dedotto che la ricorrente: *“non ha indicato i debiti del socio e eventuali garanzie da lui fornite, (il socio che dovrebbe apportare la finanza nuova ha debiti erariali a ruolo per euro 130.840,71) e il suo patrimonio; non ha precisato il debito di Agenzia Entrate Riscossione non trattabile nell'ambito della Composizione Negoziata; in ogni caso prevede la falcidia solo del credito erariale privilegiato e di un fornitore chirografario; non ha indicato la non deteriorità del trattamento rispetto alla liquidazione giudiziale; il competente Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa ha provveduto a liquidare ulteriori importi dovuti ancora da iscrivere a ruolo per un totale di € 230.829,65”;*

rilevato che all'udienza l'Esperto ha replicato a tali osservazioni deducendo: che gli advisors dell'impresa hanno rappresentato la sussistenza di debiti personali del socio illimitatamente responsabile in Euro 85.842,45, con prevista rateizzazione del debito personale, senza alcun rilievo di tale importo nella composizione negoziata; che solo a seguito della acquisizione del valore liquidatorio sarà possibile verificare la fattibilità giuridica della transazione fiscale (che oggi ipotizza uno stralcio dell'80% del debito erariale suscettibile di ristrutturazione con lo strumento individuato), e, di conseguenza, l'eventuale convenienza per l'Agenzia delle Entrate di aderire alla proposta di ristrutturazione del debito sociale con lo strumento della transazione fiscale e di quello personale del socio mediante una rateizzazione; che le ulteriori passività, esposte per Euro 230.829,65, deriverebbero, da verifiche recentemente concluse, da verificarsi in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, dovendosi valutare la versione definitiva del piano di ristrutturazione e la verifica di tenuta dello stesso in vista della successiva formalizzazione della proposta ai creditori; ritenuto – sulla base di quanto preliminarmente verificato dall'Esperto - che le misure protettive possono essere confermate non ostandovi alcuna specifica opposizione dei creditori interessati ed essendo le stesse strumentali al buon esito del percorso di risanamento che, ancorché esposto nelle

sue linee essenziali, potrebbe giungere a conclusione in caso di raggiungimento degli accordi con i creditori indicati (Erario e fornitore chirografario);

ritenuto che può essere altresì disposto il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari nei confronti dei creditori sociali (convenuti nel presente procedimento) e del creditore personale Agenzia delle Entrate sul patrimonio del socio accomandatario;

ritenuto, ad avviso del giudice, che tale misura deve essere qualificata non quale misura protettiva (non avendo la stessa ad oggetto, in senso stretto, il patrimonio della ricorrente), ma quale misura cautelare *“a tutela (... ..) dell’impresa del debitore idonea ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni”* (art. 2 lett. q CCI), essendo finalizzata a proteggere il patrimonio di un soggetto che si è impegnato con il progetto a fornire un consistente importo di finanza esterna e che risulta già attinto da procedure esecutive per debiti personali - con concreto rischio di avvio di altre procedure esecutive anche per debiti della società - con certo pregiudizio per la prospettata soluzione negoziale;

rilevato, di converso, nel bilanciamento dei rispettivi interessi, che le altre misure richieste di “sblocco” dei conti correnti della società e del socio accomandatario - già oggetto di pignoramenti presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione - non possono essere concesse sia perché l’effetto sospensivo dei procedimenti esecutivi già iniziati è sufficiente a non disperdere le risorse aziendali in attesa del raggiungimento degli accordi sia perché il piano si fonda, allo stato, solo su un progetto “embrionale” di soluzione della crisi, senza svolgimento di tutte le più approfondite verifiche sopra indicate dall’Esperto, con la conseguenza che l’eventuale concessione della misura potrebbe portare, in caso di accertata impossibilità di risanamento, all’utilizzo improprio di tali risorse da parte della ricorrente in pregiudizio della creditrice procedente;

ritenuto che le misure protettive e cautelari potranno essere in seguito prorogate, previo parere favorevole dell’Esperto in ordine al deposito del piano definitivo, alla fattiva prosecuzione delle trattative con i creditori e all’attuazione del risanamento aziendale;

p.q.m.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso proposto da

visti gli artt. 18 e 19 CCIII,

conferma dal 28.3.2025 fino al 26.7.2025 le misure protettive (fatti salvi i lavoratori dipendenti) di:

- divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con la società, nonché di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società o sui beni e diritti con i quali la stessa esercita l'attività d'impresa ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII;
- divieto per i creditori di avviare o coltivare procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale di ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;
- divieto per i creditori di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di ragione del mancato pagamento dei creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza ex art. 17 CCII ai sensi dell'art. 18, comma 5, CCII;

dispone fino 26.7.2025 il divieto, a carico dei creditori della ricorrente convenuti nel presente procedimento e del creditore personale Agenzia delle Entrate Riscossione, di iniziare e/o proseguire nei confronti del socio accomandatario azioni esecutive e cautelari;

rigetta le altre misure cautelari richieste;

dispone che l'Esperto riferisca in ordine ad ogni circostanza sopravvenuta idonea a determinare la revoca delle predette misure;

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti (ricorrente e creditori convenuti), all'Esperto e al Registro delle Imprese;

Vicenza, 29 maggio 2025

Il Giudice designato
Davide Ciutto